

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove";
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni Comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 5, della l.r. n. 10/2008, in base al quale la nuova Unione di Comuni subentrante alla Comunità montana disciolta deve essere costituita entro il 30 giugno 2009;
- l'art. 6, comma 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19 dicembre 2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario; il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione";
- l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008, che reca "le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per eser-

citare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:

- a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
 - b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
 - c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare;
- l'art. 6, comma 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: "le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti";
 - la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 17) relativo alla Provincia di Forlì-Cesena, ove si propone in relazione alla Comunità montana Acquacheta "lo scioglimento e, accogliendo una proposta già avanzata in tal senso dai Sindaci, fatta salva la possibilità per i Comuni che ne facevano parte, Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, di deliberare la costituzione di una nuova Unione di Comuni, eventualmente anche estesa al contiguo Comune di Castrocaro;

Acquisiti i pareri di adesione alla proposta regionale di trasformazione della Comunità montana Acquacheta in Unione dei Comuni, formulata dalla Regione, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere espresso dal Consiglio comunale di Dovadola, con deliberazione consiliare n. 3 del 14/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

- parere espresso dal Consiglio comunale di Modigliana, con deliberazione consiliare n. 131 del 30/12/2008, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Portico e San Benedetto, con deliberazione consiliare n. 7 del 23/1/2009, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Rocca San Casciano, con deliberazione consiliare n. 5 del 20/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio comunale di Tredozio con delibera consiliare n. 4 del 20/1/2009, adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio della Comunità montana Acquacheta, con deliberazione n. 6 del 28/1/2009 adottata e trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Ritenuto di dare seguito alla proposta della Giunta regionale, unanimemente condivisa dalle amministrazioni interessate;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale della Comunità montana Acquacheta:

- l'art. 42 della l.r. n. 10/2008, che reca al comma 3: "In coerenza con i principi contenuti nell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'art. 2112 del c.c. nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. (...)" nonché al comma 5: "(...) I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.";
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001, che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni,

enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n.428";

- l'art. 2112 del codice civile in materia di garanzie dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, che in particolare prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti;
- l'art. 47 della legge 29/12/1990 n. 428 che disciplina le modalità di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali in caso di trasferimento di funzioni e personale;

Visti, infine, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli artt. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli artt. 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Trasformazione in Unione

La Comunità montana Acquacheta è soppressa, con trasformazione della stessa in Unione di Comuni composta dai medesimi Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Trezzio. La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli organi dell'Unione costituiti a seguito delle elezioni amministrative del 2009, purché la nuova Unione di Comuni sia costituita entro il 30 giugno 2009.

Allo spirare del 30 giugno, in caso di mancata costituzione dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo - la Comunità montana Valle Acquacheta è comunque soppressa; in tale ultima evenienza, con successivo decreto presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successivi.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Trezzio per l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della nuova Unione, è fissato al 23 aprile 2009. Nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello Statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 3

Funzioni

La nuova Unione Acquacheta subentra a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, e nella titolarità dei beni della soppressa Comunità montana, ed alla stessa è attribuita - a condizione che lo Statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma 2, della l.r. n. 10/2008 - la potestà di svolgere le funzioni, di esercitare le competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli atti e le iniziative attribuite alla soppressa Comunità montana dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art. 4

Risorse

Le risorse regionali assegnate e/o concesse a qualsiasi titolo dalla regione, già spettanti alla Comunità montana Acquacheta, derivanti da risorse proprie, statali, o dell'Unione Europea, sono concesse e/o liquidate all'Unione dei Comuni Acquacheta, alle stesse condizioni e per le stesse finalità; l'Unione dei Comuni Acquacheta, per dette risorse, è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana.

L'Unione di Comuni Acquacheta attua gli interventi programmati dalla Comunità montana Acquacheta e da seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.

Art. 5

Somme da introitare da parte della Regione

Per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico della Comunità montana Acquacheta sono posti a carico dell'Unione di Comuni Acquacheta.

Art. 6

Personale

Il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Comunità montana Acquacheta, è trasferito, senza soluzione di continuità, alla Unione Acquacheta alla data di estinzione della Comunità montana.

Il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

L'Unione è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall'ente subentrante.

Sarà cura della Comunità montana Acquacheta avviare e concludere la procedura di informazione ed eventuale esame congiunto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento.

I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con l'Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)